

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/05/2025) 30/05/2025, n. 14461*VENDITA › Vendite speciali › di immobili**DIVORZIO › Assegno di divorzio**SEPARAZIONE DEI CONIUGI › Alimenti e mantenimento***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Relatore

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17600/2024 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in CATANIA VIA PASUBIO 18, presso lo studio dell'avvocato LIPERA GIUSEPPE che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

B.B., elettivamente domiciliato in CATANIA VIA PIETRO TOSELLI 40, presso lo studio dell'avvocato GARRETTO GIOVANNI (...) che lo rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1025/2024 depositata il 18/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025

dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.

Svolgimento del processo

1. - Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania ha respinto il gravame proposto da A.A. contro la decisione con cui il locale Tribunale ha posto a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere alla moglie signora B.B. a titolo di contributo per il suo mantenimento un assegno mensile determinato in Euro 250.000 revocando il mantenimento in favore della figlia C.C. ormai autosufficiente e rigettando le domande di addebito della separazione svolte da entrambi i coniugi.

2. - La Corte d'Appello ha respinto il gravame principale del sig. A.A. ed accolto quello incidentale della

sig. B.B., osservando:

a) quanto al primo motivo d'appello, concernente l'erroneità della decisione impugnata per non aver correttamente valutato i presupposti di fatto e di diritto dell'assegno di mantenimento disposto, che: (i) benché non corrispondesse alla realtà la circostanza messa in luce dal primo giudice che la sig. B.B. avesse emolumenti mensili per soli 400 Euro poiché risultava godere di un importo netto di circa 700 Euro mensili, ciò nonostante doveva condividersi la decisione del Tribunale di attribuirle un assegno di mantenimento di 250 Euro, decisione del resto già resa dalla Corte d'Appello stessa in sede di reclamo dell'ordinanza presidenziale pur in riduzione dell'assegno previsto dal presidente; e ciò in quanto dai cedolini relativi alla pensione della stessa emergevano introiti mensili di soli 727,64 Euro netti, certamente inferiori a quelli del marito il cui reddito lordo complessivo era stato pari a 27.062 Euro nel 2018, 27.336,00 Euro nel 2019, 27.617,00 Euro nel 2020, superiore a quello della moglie, che, in base alle dichiarazioni in atti, per l'anno 2018 aveva goduto di un reddito di 13.150,67 Euro per il 2019 di 13.295,36 Euro e per il 2020 13.348,53 Euro, emolumenti facilmente evincibili dagli atti nonostante le parti lamentassero - l'una a carico dell'altra - varie omissioni nell'adempire alla produzione reddituale che era sufficientemente completa; (ii) dal materiale probatorio era emerso che la gestione economica della famiglia era stata sempre concentrata nelle mani del A.A. il quale era detentore di emolumenti maggiori rispetto a quelli risultanti dalle sole entrate reddituali: negli anni 90, dopo una fortunata vincita a lotteria per 150.000 Euro, aveva deciso di trattenere l'intera somma sui conti a lui esclusivamente intestati senza mettere alcunché a disposizione della famiglia - come da lui stesso ammesso - avendola ritenuta una somma strettamente personale; era titolare di un conto corrente bancario con giacenza di almeno 100.000 Euro che non risultava da alcun elemento fosse - come invece affermato dal ricorrente - cointestato alla moglie; aveva gestito una polizza per Euro 10.000 - pagata con gli stipendi della sig. B.B. di cui le figlie erano beneficiarie - sostenendo, poi, che gli fosse stata rubata o che fosse stata smarrita senza offrire alcuna prova di simili eventualità; (iii) detta gestione delle entrate della famiglia concentrata nelle mani dell'appellante imponeva di ritenere che le sue risorse economiche fossero certamente superiori ai redditi mensili dichiarati in atti, il che approfondiva lo squilibrio patrimoniale con la sig. B.B.; né su tale squilibrio pareva avere valore decisivo il fatto che quest'ultima, dopo la separazione avesse acquistato un'abitazione (intestata alle figlie) con redditi provenienti dalla vendita della casa genitoriale, poiché il A.A. godeva della casa coniugale sebbene la stessa fosse in comproprietà con la B.B. che all'atto dell'acquisto aveva contribuito anche al pagamento del prezzo e che continuava - in qualità di comproprietaria - a pagare l'IMU su detto bene immobile; (iv) quanto, infine, alle patologie lamentate dal A.A. non emergeva con chiarezza l'incidenza di queste in termini di spese mediche non avendole l'appellante compiutamente documentate;

pertanto, era evidente che la sig. B.B. non era in grado di mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio cui andava rapportato l'assegno di mantenimento, peraltro stabilito in ammontare modesto;

b) che l'appello incidentale proposto dalla sig. B.B. per l'accertamento dell'addebito della separazione a carico del marito, era del tutto fondato, in quanto all'udienza del 26 gennaio 2023 la stessa aveva prodotto un estratto del fascicolo aperto dalla Procura di Catania - a seguito della quale produzione era stato concesso rinvio per l'esame della stessa al 18 aprile 2024 - dal quale (in particolare dal verbale di sommarie informazioni reso innanzi alla Questura di Catania il 27.10.22 dalla figlia D.D.Fe) emergeva che quest'ultimo aveva posto in essere contegni gravemente violativi dei doveri coniugali: la figlia, infatti, aveva riferito che a far data dal 2010 la situazione tra i genitori era stata caratterizzata da violenze del padre nei confronti della madre, confluite il 19.7.2011 in un grave episodio in cui il A.A. prese l'alcol dicendo di volersi dar fuoco con la casa e la figlia D.D.Fe - nel tentativo di fermare il padre - riuscì a sottrargli la bottiglia che però si riversò su di lei, tanto che fu portata all'ospedale; inoltre aveva riferito di gravi espressioni verbali utilizzate dal padre sia verso la madre sia verso le figlie; parimenti con le dichiarazioni rilasciate il 10.11.22, l'altra figlia della coppia, C.C., aveva riferito di

violenze fisiche del padre verso la madre, aveva confermato il grave episodio predetto e che la decisione della madre di allontanarsi dalla casa familiare era dovuta all'intento di evitare la situazione di altissima conflittualità con il marito; perciò non v'era dubbio che la fine del vincolo di coniugio fosse da attribuire eziologicamente ai gravissimi contegni del A.A., violativi dell'incolumità fisica della moglie e delle figlie e fortemente lesivi della loro dignità morale, in conformità del resto alla giurisprudenza di legittimità per cui anche un singolo episodio di violenza fisica di uno dei coniugi nei confronti dell'altro costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio che giustifica, non soltanto la pronuncia di separazione, ma anche la dichiarazione di addebito a carico dell'autore della violenza.

3. - Contro la sentenza il sig. A.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi di cassazione. La sig. B.B. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost., degli artt. 115, 116, 132, 345 e 346 c.p.c. e all'art. 2729 c.c., avendo la Corte d'Appello basato la decisione sull'addebito della separazione esclusivamente su documenti nuovi, prodotti solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello, mancando di dare contezza in sentenza dell'iter logico giuridico posto alla base dell'apprezzamento di merito effettuato rispetto agli atti di causa; trattandosi di prove "nuove" di natura preconstituita e prodotte in fase avanzata del giudizio di appello, la Corte non avrebbe illustrato le ragioni alla base del proprio convincimento circa l'attendibilità delle stesse rispetto alle complessive risultanze del processo, giacché - sostiene il ricorrente - le presunte condotte illecite che avrebbe perpetrato nei confronti della B.B. sarebbero state enucleate dal Giudice di seconde cure esclusivamente dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dalla figlia D.D.Fe 27/10/2022 e dalla figlia C.C. il 10/11/2022 e prodotti dalla moglie all'udienza del 26/1/2023, laddove, in primo grado, la sig. B.B. aveva indicato proprio le predette figlie quali testi chiamati a rispondere su capitoli di prova diretta e contraria pressoché sovrapponibili alle dichiarazioni rese in dette verbali, prova che non era stata ammessa in primo grado senza che la B.B. - nel proporre appello incidentale - ne avesse nuovamente chiesto l'ammissione, per richiedere, invece la produzione dell'estratto del fascicolo del procedimento penale n. 14319/22 R.G.N.R. - di cui il A.A. non aveva cognizione - in una fase avanzata del giudizio d'appello, essendo stata destinataria dell'avviso ex art. 408 c.p.p. ovvero della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero al G.I.P. e della possibilità di prendere visione degli atti e di proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica; le dichiarazioni rese, dunque, non avevano mai superato il vaglio di attendibilità e fondatezza della notizia di reato, atteso che il P.M. aveva richiesto l'archiviazione di detto procedimento e che il G.I.P. l'aveva successivamente accolta.

In sintesi il ricorrente osserva che, pur in ossequio alla costante Giurisprudenza che ammette nei giudizi in camera di consiglio ed, in particolare, in quelli di separazione e divorzio la produzione di documenti "nuovi" in appello sino all'udienza di precisazione delle conclusioni: a) avrebbe del tutto mancato di indicare in sentenza le ragioni che hanno reso pregnanti i documenti così prodotti dalla coniuge rispetto alla decisione di porre a suo carico l'addebito della separazione, laddove le dichiarazioni utilizzate si erano formate in assenza di contraddittorio e senza che i dichiaranti assumessero la veste di testimoni prestando il relativo giuramento, oltre ad apparire inattendibili, avendo D.D.Fe testualmente dichiarato che "Le liti a casa continuavano ma ripeto, non ricordo se ci sono state violenze fisiche, non ricordo esattamente ciò che io ho realmente vissuto e ciò che invece mi è stato raccontato de relato" (pg. 2 verbale s.i.t. del 27/10/22) mentre C.C., al contrario, riusciva persino a ricordare dettagli - a 11 anni di distanza dai fatti - di eventi che non aveva vissuto in prima persona; b) non avrebbe rispettato il contraddittorio ed il diritto alla difesa dell'odierno ricorrente poiché la mera possibilità di presentare osservazioni ad una siffatta produzione documentale, non avrebbe consentito oggettivamente al controinteressato di difendersi se non limitandosi a contestarne la

veridicità e l'attendibilità, così come il ricorrente aveva fatto.

Quindi la sentenza sarebbe frutto di errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di valutazione delle prove e del diritto alla difesa.

1.1 - Il motivo si articola in effetti in due censure. La prima attiene, in effetti, ad un vizio motivazionale che viene dedotto invocando una violazione e falsa applicazione di legge senza che il ricorrente illustri - come doveroso ex art. 366 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. - per quali ragioni reputa violate le molteplici norme che indica in rubrica e che mai menziona nell'illustrare il motivo. Perciò per questa parte esso è inammissibile in considerazione del consolidato principio di legittimità per cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, laddove il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Nella specie, la parte non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge che assume violate, e che non illustra neppure; bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., che - nella versione *ratione temporis* applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

A quanto precede giova aggiungere che all'esito della produzione delle dichiarazioni della cui valorizzazione non argomentata si duole il ricorrente - la Corte d'Appello aveva concesso al sig. A.A. un ampio termine per consentire alla sua difesa di controdedurre; ciò nonostante non risulta che né all'udienza del 18 maggio 2023, né negli scritti difensivi successivi il ricorrente avesse mosso alcuna contestazione, tantomeno quelle che oggi solleva in termini di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, che perciò - prima che risultare per quanto detto infondate - sono inammissibili.

2. - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. dell'art. 156 c.c., avendo la Corte d'Appello errato nella valutazione di una presunta sperequazione di redditi tra i coniugi, presumendo che la B.B. non fosse in grado di godere autonomamente del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e conseguentemente riconoscendole il diritto ad un assegno di mantenimento pari ad Euro 250,00 mensili, in assenza di alcun elemento oggettivo e utile a determinare il tenore di vita dei predetti in costanza di matrimonio laddove - per consolidata giurisprudenza di legittimità - il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, non potendo limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma dovendo tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (cita Cass. 22616/2022), occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio. Nel caso in specie, la Corte territoriale non avrebbe fatto alcun riferimento al tenore di vita matrimoniale, limitandosi a dedurre una "evidente"

incapacità della B.B. di "mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio" esclusivamente sulla base della differenza di redditi tra moglie e marito laddove la stessa resistente aveva dedotto che il marito fosse dedito alla parsimonia ed a gestire meticolosamente il ménage familiare. Pertanto il difetto di tale accertamento inficerebbe inevitabilmente tutto il ragionamento decisorio della Corte di merito.

2.1 - Giova all'esame del motivo una breve ricognizione degli arresti di legittimità in punto obbligo del contributo di mantenimento in sede di separazione.

2.2 - Va ricordato anzitutto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, perciò al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che versi in una condizione economica deteriore, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, privo della componente compensativa propria dell'assegno divorzile, ma correlato al tenore di vita che era offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, e ciò - come già rilevato - perché la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, cui è strettamente connesso il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, dovere che conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio (v. Cass. Cass. civ. Sez. I, n. 12196/2017). Quindi il diritto del coniuge più debole sul piano delle risorse economiche in discorso deriva dall'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga.

Sotto tale profilo, questa Corte ha in più occasioni affermato "che, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974)". Da ultimo questa Corte ha, poi, chiarito (v. Cass. 234/2025) - fermo il principio che il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative - che, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo.

L'incapacità, dunque, del coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello del matrimonio si desume dalle potenzialità economiche di entrambi, e detto tenore di vita è da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, e capacità di lavoro.

2.3 - Ciò premesso si osserva che la Corte d'Appello ha ampiamente dato conto delle ragioni della rilevata sperequazione non solo tra le situazioni reddituali dei due coniugi, ma delle complessive rispettive posizioni economiche, desumendone che il -modesto - contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale trovasse giustificazione in funzione di adeguare le risorse anche reddituali del coniuge più debole alle necessità di mantenimento secondo un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio a sua volta desunto oggettivamente dal complesso delle loro risorse economiche, in

termini di redditività, capacità di spesa, e capacità di lavoro.

2.4 - Benché ciò valga a rendere il motivo infondato va, tuttavia, rilevato in via logicamente pregiudiziale che la questione (di merito) della pretesa assenza di una ricognizione di quale fosse il tenore di vita matrimoniale, non risulta fosse stata sollevata in sede di impugnazione della decisione di prime cure, che la Corte ha, invero, confermato sulla base degli argomenti di gravame che erano stati illustrati dall'appellante e che la Corte riporta prima di procedere al loro scrutinio.

Pertanto, il ricorrente pretende di sollevare per la prima volta in questa sede una questione di falsa applicazione dell'art. 156 c.c. in ragione di una incompletezza del ragionamento decisorio per omessa ricognizione fattuale del tenore di vita (potenziale) dei coniugi in costanza di matrimonio che non era stata dedotta nel giudizio d'appello, avverso la decisione del primo giudice; peraltro con argomenti che sembrano valorizzare (erroneamente) il fatto che il coniuge che controllava ogni risorsa economica della famiglia, non condividesse con gli altri componenti del gruppo familiare dette disponibilità, imponendo un regime di vita per così dire essenziale, giacché - come detto poco sopra - il tenore di vita di riferimento non può essere - evidentemente - quello imposto dall'uso in concreto delle risorse a disposizione, bensì quello "reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche".

4. - In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo di Euro 3700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione Civile del 21 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2025.